

Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 45, comma 3 del decreto legislativo n. 93/11 e della deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com

Versione ai fini della pubblicazione

1. Soggetto proponente

Enel Distribuzione S.p.A.

2. Numero del procedimento e fattispecie contestata

Deliberazione del 25 luglio 2013, n. 325/2013/S/eel con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Enel Distribuzione allo scopo di accertare l'eventuale violazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 10bis (lettere a) e b)) dell'Allegato A della deliberazione del 23 luglio 2008 ARG/elt 99/08, recante "*Testo integrato della condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - TICA)*" e sue successive modifiche e integrazioni.

In particolare, tali disposizioni prevedono che il gestore di rete debba "(a) *effettuare una verifica in loco dell'impianto al fine di assicurarsi che quanto dichiarato dal richiedente nello schema unifilare di misura dell'impianto e nelle schede tecniche di misura relative alle AdM installate dal medesimo richiedente corrisponda allo stato dei luoghi; (b) verificare la corrispondenza fra i dati comunicati dal richiedente in GAUDI' e lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle informazioni relative al punto di connessione e alla taglia dell'impianto*".

3. Dichiarazione di cessazione della condotta contestata

La condotta contestata con il provvedimento di avvio del presente procedimento non può che considerarsi cessata. In tal senso assume rilievo la circostanza per cui per entrambi gli impianti interessati i rispettivi titolari hanno presentato, peraltro anteriormente alle verifiche condotte dall'Autorità, la dichiarazione di cessazione delle immissioni di energia in rete e di smantellamento.

E' di tutta evidenza, dunque, come in nessuno dei due casi la scrivente società possa materialmente reiterare la condotta contestata, con la conseguenza che la stessa può senz'altro definirsi cessata.

4. Considerazione in merito all'utilità degli impegni a ripristinare l'assetto degli interessi anteriore alla violazione o ad eliminare, almeno in parte, eventuali conseguenze immediate e dirette della violazione

Gli impegni proposti da ED contribuiscono significativamente ad intercettare le preoccupazioni espresse da codesta Autorità con il provvedimento di avvio del presente procedimento e a migliorare l'efficacia complessiva dei controlli svolti dagli enti preposti sugli impianti di produzione. Attraverso l'implementazione di tali misure, ED fornisce un efficace e utile supporto operativo ai predetti enti attraverso la definizione di una nuova procedura operativa di attivazione e la predisposizione di un virtuoso e sistematico flusso informativo.

L'invio del verbale di attivazione (si veda impegno *sub* 1)), redatto in base ad un nuovo *format* che consente di evidenziare quanto riscontrato in occasione della verifica *in loco* dal personale incaricato dell'attivazione oltre che le informazioni inerenti l'accessibilità e collocazione fisica dell'impianto di produzione, contribuirà a rendere più mirata l'attività di controllo e verifica da parte degli enti preposti.

Più in generale, le misure proposte vanno nella direzione di rafforzare l'intero sistema di *enforcement* a tutela del corretto svolgimento dell'attività di connessione.

Peraltro, la peculiarità delle vicende che hanno caratterizzato i due casi oggetto del presente procedimento, eliminano alla radice la necessità di individuare misure ripristinatorie o comunque volte a eliminare le eventuali conseguenze immediate della presunta violazione. Ciò in quanto, in entrambi i casi, i titolari degli impianti in questione hanno, precedentemente alle verifiche effettuate dalla stessa Autorità, presentato dichiarazione di cessazione delle immissioni di energia nella rete e di smantellamento dell'impianto fotovoltaico e conseguentemente **non hanno mai presentato alcuna richiesta di concessione degli incentivi**.

In tale contesto, qualsiasi misura che intendesse dotarsi di una portata ripristinatoria dell'assetto di interessi che si assume violato si rivelerebbe come *inutiliter data*, non avendo il comportamento di ED oggetto di contestazione prodotto alcun tipo di impatto sul sistema.

5. Descrizione degli impegni proposti

1) Nuova procedura operativa di attivazione della connessione e predisposizione ed invio del nuovo verbale di attivazione

a) Descrizione di dettaglio degli obblighi che il proponente si dichiara disposto ad assumere

ED si impegna ad adottare, in relazione alla generalità degli impianti di produzione, una nuova procedura operativa di attivazione della connessione.

In via preliminare, si precisa che l'invio delle comunicazioni al GSE in forza della nuova procedura operativa di attivazione verrà effettuato solo ed esclusivamente in relazione agli impianti suscettibili di essere ammessi ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

La nuova procedura operativa di attivazione verrà articolata come segue (si veda **allegato 1**).

I. Il responsabile del sito consente l'accesso al personale di ED

Il gestore di rete accede al sito produttivo per effettuare le verifiche e i controlli di cui all'art. 10, comma 10bis del TICA, nei limiti e nelle forme in seguito meglio chiariti. Tale accesso deve, in ogni caso, avvenire nel rispetto delle norme che regolano la sicurezza sui luoghi di lavoro. In caso di verifica positiva, si procede all'attivazione della connessione, all'acquisizione di documentazione fotografica e alla redazione del verbale di attivazione che unitamente ai rilievi fotografici sono resi disponibili all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ("AEEG"), al GSE (nel caso di impianti suscettibili di essere ammessi a meccanismi di incentivazione) e alla pubblica amministrazione competente, ove da questi richiesti.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare l'accesso e visionare l'impianto in condizioni di sicurezza, e sempre che non siano rilevabili evidenti difformità, ED procede comunque all'attivazione della connessione invitando il produttore ad inviare, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le rilevazioni fotografiche dell'impianto di produzione effettuate dallo stesso richiedente. In caso di mancata trasmissione della documentazione fotografica da parte del produttore, ED procede all'invio del verbale¹ di attivazione all'AEEG, al GSE e alla pubblica amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione, dando adeguata evidenza della suddetta circostanza².

II. Il responsabile del sito non consente l'accesso al personale di ED

Il personale incaricato non procede all'attivazione della connessione dell'impianto, acquisisce documentazione fotografica e redige il verbale di (mancata) attivazione. In conseguenza di ciò, il termine di cui all'art. 10, comma 8 del TICA, previsto per l'attivazione della connessione stessa, si considera sospeso.

ED invia apposita informativa al produttore, all'AEEG e al GSE (nel caso di impianti suscettibili di essere ammessi a meccanismi di incentivazione) circa la sospensione del processo di attivazione precisando, altresì, che - una volta rimosso il vincolo all'accesso - sarà cura del richiedente la connessione

¹ La documentazione fotografica, eventualmente acquisita da ED, non viene inviata insieme al verbale ma il gestore di rete la rende disponibile all'AEEG, al GSE e alla pubblica amministrazione competente ove da questi richiesta.

² L'invio della documentazione fotografica da parte del produttore può avvenire anche attraverso posta elettronica certificata o portale informatico.

contattare il gestore di rete per concordare una nuova data per l'attivazione della connessione.

Il termine per l'attivazione di cui all'art. 10, comma 8 del TICA riprenderà a decorrere dalla nuova data concordata per l'attivazione della connessione. In tal caso, laddove al momento della nuova verifica *in loco* risulti consentito l'accesso al personale di ED, trova applicazione l'ipotesi *sub I*).

Una volta effettuato l'accesso in sicurezza al sito produttivo (ipotesi *sub I*)), con particolare riferimento alle verifiche che devono essere effettuate dal personale di ED, si precisa che queste saranno volte a verificare l'esistenza dell'impianto di produzione e le caratteristiche dello stesso (quali la potenza, la presenza di protezioni conformi alle prescrizioni di legge) nei limiti in cui queste siano effettivamente ed agevolmente riscontrabili e nei limiti di competenza del gestore di rete.

Ove, in esito alla verifica, dovessero essere riscontrate difformità fra quanto dichiarato dal produttore nei documenti resi nel corso dell'iter di connessione, ivi inclusa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla dichiarazione di fine lavori dell'impianto di produzione, e quanto rilevato dallo stato dei luoghi, ED non procede all'attivazione della connessione, acquisisce documentazione fotografica, redige il verbale di (mancata) attivazione e ne dà tempestiva (entro dieci giorni lavorativi) comunicazione all'AEEG, al GSE (nel caso di impianti suscettibili di essere ammessi a meccanismi di incentivazione), alla pubblica amministrazione competente e alla Procura della Repubblica³.

Nell'ambito di tale impegno, ED si doterà di un **nuovo standard di verbale di attivazione** (che sostituirà quello attualmente in uso) che gli operatori della società, opportunamente formati (vedi *sub* impegno n. 3), dovranno redigere allo scopo di relazionare, in maniera puntuale e dettagliata, quanto emerso in esito all'attività di verifica *in loco* sia in caso di attivazione sia in caso di mancata attivazione della connessione.

In particolare, da tale verbale, dovrà risultare una descrizione delle attività svolte e le informazioni riguardanti l'impianto di produzione, quali, ad esempio, la taglia, la sua collocazione fisica, le condizioni di accessibilità, l'eventuale consenso prestato dal produttore all'accesso, l'eventuale esistenza delle condizioni di sicurezza necessarie per effettuare l'accesso ed ogni altra informazione di rilievo (si veda **allegato 2**).

ED si impegna ad inviare, attraverso un flusso informativo dedicato, **entro dieci giorni lavorativi** dall'attivazione della connessione, il verbale così redatto all'AEEG, al GSE (nel caso di impianti suscettibili di essere ammessi a meccanismi di incentivazione) e alla pubblica amministrazione competente, ove previsto nell'ipotesi *sub I*) (cioè, ove richiesto dai suddetti soggetti o nell'ipotesi in cui il produttore non invii la documentazione fotografica entro cinque giorni lavorativi successivi all'attivazione della connessione).

³ Il verbale di mancata attivazione e la documentazione fotografica acquisita sono resi disponibili all'AEEG, al GSE, alla pubblica amministrazione competente e alla Procura della Repubblica, ove da questi richiesti.

Entro il medesimo termine, decorrente dalla data della verifica *in loco*, ED si impegna, nel caso di diniego di accesso al sito da parte del produttore (ipotesi sub II)) a trasmettere all'AEEG, al GSE (nel caso di impianti suscettibili di essere ammessi a meccanismi di incentivazione) e al produttore stesso la comunicazione di sospensione del processo di attivazione.

b) Costi previsti: [OMISSIS]

c) Tempi di attuazione e durata degli impegni

La presente misura è assunta a tempo indeterminato e decorsi 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento con cui codesta Autorità accetterà rendendo obbligatori gli impegni proposti.

d) Considerazioni in merito alla utilità degli impegni al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate

Con l'attuazione del presente impegno, ED introduce una nuova procedura operativa di attivazione che garantirà un più efficace controllo volto ad accertare la corrispondenza fra lo stato dei luoghi e quanto dal produttore attestato nel corso dell'*iter* di connessione, ivi inclusa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In particolare, la nuova procedura di attivazione della connessione è volta ad impedire il verificarsi di situazioni analoghe a quelle contestate con il provvedimento di avvio.

Inoltre, il nuovo *standard* di verbale di attivazione fornirà un utile e funzionale supporto operativo in favore dell'AEEG, del GSE nell'ambito dell'attività di verifica attribuita a quest'ultimo dall'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, nonché delle pubbliche amministrazioni interessate nell'ambito dei controlli di loro competenza.

In particolare, il verbale opportunamente redatto, nel fornire una descrizione dello stato e dei luoghi così come rilevati dal personale di ED in sede di attivazione della connessione - con particolare riferimento agli aspetti che riguardano la collocazione fisica, l'accessibilità degli impianti di produzione, il consenso prestato dal produttore all'accesso al sito produttivo - potrebbe risultare di particolare utilità per le eventuali ulteriori verifiche che l'AEEG, il GSE (nel caso di impianti suscettibili di essere ammessi a meccanismi di incentivazione) intenderanno eventualmente effettuare.

Conseguentemente, i predetti soggetti saranno messi nella condizione di orientare in maniera più mirata la propria attività di controllo, focalizzandosi su quei casi che, sulla base delle evidenze rilevabili dallo stesso verbale, appaiono suscettibili di integrare possibili irregolarità.

L'utilità dell'impegno descritto è particolarmente significativa alla luce del rilevante numero di impianti interessati dalla misura in questione. Come anticipato, infatti, la nuova procedura di attivazione della connessione troverà applicazione nei confronti

della generalità degli impianti (di cui circa 13.000 impianti suscettibili di essere ammessi a meccanismi di incentivazione⁴).

2) Controllo di regolarità formale del verbale e segnalazione alle funzioni di *audit*

a) Descrizione di dettaglio degli obblighi che il proponente si dichiara disposto ad assumere

ED si impegna a introdurre un processo interno in forza del quale i verbali redatti in conformità al precedente impegno saranno sottoposti ad un controllo a campione (pari al 10%) volto a verificarne la correttezza formale.

In particolare, tale verifica sarà svolta dall'unità Qualità servizi di rete, organizzativamente collocata nell'ambito della Divisione Infrastrutture e Reti di Enel, e che sarà, nello specifico, incaricata di verificare che il verbale sia stato redatto in tutte le sue parti e che, conseguentemente, sulla base delle evidenze dello stesso, risulti essere stata rispettata la procedura operativa di attivazione così come descritto al punto precedente.

In caso di accertate irregolarità, l'unità Qualità servizi di rete effettuerà apposita segnalazione alla competente funzione di *audit* per le attività di propria competenza, compresa l'eventuale adozione di sanzioni disciplinari.

b) Costi previsti: [OMISSIS]

c) Tempi di attuazione e durata degli impegni

La presente misura è assunta a tempo indeterminato e decorsi 90 giorni dalla data di adozione del provvedimento con cui codesta Autorità accetterà rendendo obbligatori gli impegni proposti.

d) Considerazioni in merito alla utilità degli impegni al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate

La presente misura ha lo scopo di garantire un maggiore presidio sull'attività svolta sul territorio dal personale incaricato di effettuare i controlli che precedono l'attivazione della connessione degli impianti. Ciò anche in considerazione della circostanza per cui, per consentire al GSE e alla pubblica amministrazione di valorizzare quanto più possibile lo strumento del verbale, è necessario garantire che lo stesso venga redatto in maniera corretta e completa.

Inoltre, la segnalazione che verrà effettuata dall'unità Qualità servizi di rete alla competente funzione di *audit* dovrebbe rappresentare un presupposto per l'accertamento di eventuali responsabilità in caso di irregolarità riscontrate in sede di controllo formale.

⁴ Si tratta delle richieste di connessione attualmente in fase di sviluppo degli impianti incentivati o suscettibili di essere ammessi a meccanismi di incentivazione in forza del Registro del V Conto Energia e del Decreto FER 06/07/2012.

3) Monitoraggio e controllo, mediante sistema di telerilevamento di alcuni impianti fotovoltaici connessi in media tensione

a) Descrizione di dettaglio degli obblighi che il proponente si dichiara disposto ad assumere

ED si impegna ad introdurre un articolato sistema di monitoraggio e verifica che riguarderà un campione significativo degli impianti fotovoltaici connessi in media tensione.

La misura interesserà 3,2 GW di capacità installata, pari al 21% di quella riferibile al totale impianti fotovoltaici connessi in media tensione e il 45% di quelli con capacità più rilevante. In particolare, la stessa avrà ad oggetto 1.000 impianti fotovoltaici connessi in media tensione, nominativamente individuati fra quelli con la capacità installata più elevata, in esercizio alla data di presentazione degli impegni. Gli impianti fotovoltaici connessi in media tensione sono infatti circa 21.000 per una capacità installata complessiva pari a circa 15 GW. Di questi, gli impianti con rilevante capacità installata - ovvero compresa fra 1 MW e 10 MW (capacità massima per le connessioni in media tensione) - sono circa 5.000 ed aggregano una capacità complessiva pari a circa 7 GW. Tra questi, come detto, ED intende svolgere l'attività di monitoraggio e verifica di cui al presente impegno su un campione di 1.000 impianti, per una capacità installata complessiva pari a circa 3,2 GW.

Una volta individuati gli impianti da monitorare, ED commissionerà ad un *service* esterno l'acquisizione del rilievo aerofotogrammetrico (rilevazione fotografica dell'impianto di produzione effettuata da piattaforma aerea) e la sua relativa elaborazione attraverso una procedura che determinerà per ciascun impianto la relativa superficie occupata.

Completata tale fase, ED procederà, per ciascuno di questi impianti, ad una **analisi ed elaborazione dei dati di misura di immissione in rete periodicamente rilevati.**

Nei confronti di alcuni dei predetti impianti, ED procederà ad effettuare, comunque entro tre anni dall'acquisizione del primo rilievo aerofotogrammetrico, un secondo rilievo e relativa elaborazione.

In esito al confronto fra i dati acquisiti, ED effettuerà, ove opportuno, una segnalazione al GSE per le azioni di propria competenza.

b) Costi previsti: [OMISSIS]

c) Tempi di attuazione e durata degli impegni

La presente misura è assunta decorsi 90 giorni dalla data di adozione del provvedimento con cui codesta Autorità accetterà rendendo obbligatori gli impegni proposti e sarà attuata per un periodo tale da consentire l'effettuazione del primo rilievo entro tre anni dalla suddetta data e del secondo entro i successivi tre anni. Nel

periodo interocorrente fra i due rilievi, verrà effettuato il monitoraggio dei dati di misura di immissione in rete degli impianti.

Pertanto, l'attuazione del presente impegno verrà gradualmente completata entro un periodo di tempo non superiore a sei anni dalla data di accettazione degli impegni.

d) Considerazioni in merito alla utilità degli impegni al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate

[OMISSIS]

Con l'introduzione del presente impegno ED offrirà un ulteriore utile strumento di supporto al GSE nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

In particolare, l'impiego di sofisticate e avanzate tecniche di rilevamento ed elaborazione dei dati acquisiti, consentirà di contrastare con particolare efficacia possibili condotte speculative che potrebbero essere assunte dai produttori anche in conseguenza dei recenti provvedimenti legislativi adottati in materia di incentivazione del fotovoltaico. Alla luce di tali considerazioni, la misura proposta si contraddistingue sia per la sua attualità sia per il suo elevato contenuto innovativo.

Per altro verso, l'impegno è pienamente in linea con la *ratio* sottesa alle norme che si assumono violate con il provvedimento di avvio, ovvero anche quella di contrastare fenomeni distorsivi nel riconoscimento degli incentivi, operati attraverso una alterazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto di produzione. In questi termini, la stessa efficacia deterrente rappresentata dalla presente misura consentirà un più efficace perseguimento degli obiettivi fissati dal legislatore.

4) Formazione personale dipendente

a) Descrizione di dettaglio degli obblighi che il proponente si dichiara disposto ad assumere

ED si impegna ad introdurre una nuova attività formativa che riguarderà tutto il personale dipendente impiegato nelle attività previste e disciplinate dall'art. 10, comma 10bis del TICA. Tale attività si articolerà in una modalità di fruizione *on line* (della durata indicativa di 1 ora e 30 minuti) e in una sessione d'aula (della durata indicativa di 3 ore) per una durata complessiva di 4 ore e 30 minuti. L'intervento interesserà circa 7.000 dipendenti per un numero complessivo di ore di formazione erogata pari a 31.500.

L'attività di formazione, complessivamente considerata, sarà composta da due distinti moduli che verranno sviluppati in parte attraverso la modalità *on-line*, in parte attraverso sessioni in aula.

Nell'ambito del primo modulo, il personale dipendente verrà dettagliatamente istruito sui comportamenti da tenere in occasione della verifica *in loco*, alla luce della nuova procedura operativa di attivazione e sulle modalità con cui redigere il relativo verbale.

Il secondo modulo, invece, **si aggiunge a quello standard in materia di responsabilità amministrativa delle società ai sensi del decreto legislativo n. 231/01 già erogato nei confronti di tutti i dipendenti**; in particolare, il modulo avrà come obiettivo quello di erogare una formazione aggiuntiva e volta a responsabilizzare i dipendenti in merito a:

- gli illeciti che possono essere compiuti nello svolgimento delle attività operative cui il personale incaricato dell'attività di attivazione della connessione e di verifica *in loco* è preposto;
- le conseguenze di carattere disciplinare e penale cui tale personale è esposto in caso di comportamenti non rispettosi della normativa e delle procedure aziendali, con particolare riferimento all'attività di connessione degli impianti di produzione. Tali moduli di formazione diventeranno parte integrante della formazione dedicata al personale tecnico di ED coinvolto e saranno quindi fruiti anche dal personale di nuova assunzione e/o assegnazione alle attività previste e disciplinate dall'art. 10, comma 10bis del TICA. La società si impegna altresì a predisporre un manuale di istruzioni inerente le attività da porre in essere in occasione dell'attivazione della connessione e a fornirlo in dotazione del predetto personale di ED.

Tale attività formativa risulta particolarmente innovativa nelle forme e nei contenuti. In relazione al primo profilo, infatti, si evidenzia che tale formazione si caratterizza per una modalità di fruizione – quella *on line* – particolarmente efficace in ragione del coinvolgimento interattivo e delle modalità di verifica del livello di apprendimento del dipendente che – al termine del modulo – sarà chiamato a sostenere un apposito test; nel caso di mancato superamento dello stesso, il sistema ripianificherà l'attività formativa che il dipendente sarà nuovamente obbligato a sostenere sino a quando il suo livello di apprendimento non sarà stato positivamente verificato.

Quanto ai contenuti, invece, l'attività formativa erogata sarà altamente specialistica e declinata in funzione delle attività svolte dai dipendenti interessati e dei rischi connessi con le stesse.

b) Costi previsti: **[OMISSIS]**

c) Tempi di attuazione e durata degli impegni

La presente misura è assunta a tempo indeterminato e decorre 90 giorni dalla data di adozione del provvedimento con cui codesta Autorità accetterà rendendo obbligatori gli impegni proposti.

d) Considerazioni in merito alla utilità degli impegni al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate

Il rafforzamento dell'attività formativa avrà come effetto quello di rendere ancora più utili ed efficaci gli esiti dell'attività di verifica *in loco* effettuata dal personale dipendente di ED ai sensi dell'art. 10, comma 10bis del TICA. In particolare, attraverso una formazione mirata, si intende mettere gli operatori di ED nella

condizione di perfezionare la propria attività di analisi e verifica dello stato dei luoghi in modo che, nell'ambito dello stesso verbale, possano essere adeguatamente evidenziati tutti quegli aspetti utili per consentire all'Autorità di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di connessioni alla rete e al GSE di valutare l'opportunità di svolgere ulteriori controlli. Inoltre, attraverso l'introduzione di un ulteriore modulo rispetto alla formazione già oggi erogata a tutti i dipendenti in materia di responsabilità amministrativa delle società, ED intende rendere ulteriormente sensibilizzati i soggetti incaricati di svolgere l'attività di verifica *in loco* sulla necessità di assumere condotte rispettose della normativa e delle procedure interne vigenti, evidenziando loro le conseguenze di carattere disciplinare e penale cui sono esposti. In questo modo, i dipendenti saranno adeguatamente e ulteriormente sensibilizzati sui rischi connessi con l'attività da loro svolta.

5. Invio alle pubbliche amministrazioni competenti di tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ricevute dai produttori

a) Descrizione di dettaglio degli obblighi che il proponente si dichiara disposto ad assumere

ED si impegna ad inviare, mediante pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, alle pubbliche amministrazioni competenti, entro dieci giorni lavorativi dalla relativa ricezione, tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà inviate dai produttori, ai sensi dell'art. 10, comma 6 del TICA, e con cui gli stessi attestano la ultimazione dei lavori, entro le tempistiche previste.

Tali dichiarazioni saranno inviate alle pubbliche amministrazioni che hanno adottato il provvedimento autorizzativo alla costruzione dell'impianto di produzione, nell'ambito del procedimento unico o alle quali è stata inoltrata la PAS (Procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011) o la DIA (Dichiarazione inizio attività).

L'invio di tali dichiarazioni sarà effettuato sulla base di un flusso informativo sistematico e tracciato, predisposto e gestito da ED.

b) Costi previsti: [OMISSIS]

c) Tempi di attuazione e durata degli impegni

La presente misura è assunta a tempo indeterminato e decorsi 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento con cui codesta Autorità accetterà rendendo obbligatori gli impegni proposti.

d) Considerazioni in merito alla utilità degli impegni al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate

La presente misura, integrando le previsioni di cui all'impegno *sub* 1), integra un virtuoso e sistematico flusso informativo fra ED e le competenti pubbliche amministrazioni (si stimano ben circa 9.000 soggetti interessati) affinché queste ultime dispongano tempestivamente di ulteriori informazioni utili all'espletamento delle attività di verifica e controllo che la legge attribuisce loro. Rispetto a quanto

avviene oggi, l'informativa inviata da ED in forza del presente impegno riguarderà tutti gli impianti di produzione connessi alla propria rete (e non solo un campione degli stessi) e verrà effettuata quasi contestualmente alla ricezione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inviata dal produttore (e non solo a valle della connessione dell'impianto alla rete pubblica). L'attuazione della presente misura contribuirà a rendere più efficaci e tempestivi i controlli effettuati dagli enti competenti allo scopo di accertare sia la completa realizzazione dell'impianto di produzione sia la piena conformità di quest'ultimo alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o, in assenza, alla documentazione progettuale presentata dal richiedente la connessione agli enti stessi.

6. Esigenze di riservatezza e segretezza

ED richiede la riservatezza di tutte le informazioni riportate *sub* paragrafo b) di ciascun impegno. La scrivente società, infatti, ritiene che tali informazioni, descrivendo i costi che verranno sostenuti per l'implementazione di ciascuna misura, sono da considerarsi commercialmente sensibili e in quanto tali devono essere sottratti alla conoscenza da parte di soggetti terzi.

ED, inoltre, richiede la riservatezza di una parte delle considerazioni espresse *sub* paragrafo d) dell'impegno 3) da "Al fine" a "citato decreto", in quanto la stessa contiene informazioni e considerazioni strategiche la cui pubblicazione potrebbe arrecare grave pregiudizio alla scrivente società.